

COMUNE DI CERIALE



STATUTO ORGANICO

DELL'

ASILO INFANTILE PARODI

E

DECRETO DI EREZIONE IN ENTE MORALE



FINALMARINA

TIP. E LIBR. GIO. ARDORINO

1891.

STATUTO ORGANICO

CAPO PRIMO

*Origine, scopo, sede e rendite.*

Art. 1. Sarà eretto nel Comune di Ceriale un Asilo Infantile secondo le norme tracciate dalla Legge 3 agosto 1862 e del Regolamento 27 novembre detto anno.

S'intitolerà *Asilo Infantile Parodi* dal nome della pia Fondatrice;

Art. 2. Esso ha per iscopo:

1.° Di porgere la prima educazione ed istruzione fisica, morale, religiosa ed intellettuale ai bambini d'ambo i sessi.

2.° Di custodirli durante la giornata.

Art. 3. I mezzi con cui provvede l'Asilo allo scopo di sua istituzione e conservazione han luogo

a) Dalle disposizioni contenute nel Testamento della pia Fondatrice ora fu CATERINA PARODI in data 7 agosto 1874 e dal concordato seguito tra il di lei erede Sig. Francesco Parodi ed il Comune di Ceriale, come da Verbale Consigliare 5 marzo 1876 in L. 1100 annue, destinando in ispese per la relativa costruzione e suo primo impianto la quota di differenza a raggiungere le L. 27,290 convenute col prefato Erede in forza di detto Ordinato.

b) Dalle quote mensili dei bambini a pagamento.

c) Da elargizioni private che potessero aver luogo.

CAPO SECONDO

*Amministrazione.*

Art. 4. L'Asilo è posto sotto la direzione ed immediata sorveglianza del Consiglio Comunale, sarà amministrato da una Commissione di quattro Membri, oltre due Membri nati.

In questa Commissione saranno Membri nati il

Sindaco ed uno della famiglia Parodi, attualmente l'erede dell'Istitutrice del lascito, ed in seguito uno dei più prossimi parenti della medesima.

Gli altri quattro Membri, e fra questi il Presidente, saranno nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 5. La scadenza dei Membri sarà per quadriennio e gli scadenti saranno sempre rieleggibili.

Art. 6. Non potranno assumere l'Ufficio e ne decadranno quando lo avessero assunto quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima resi i conti della precedente Amministrazione, o che abbiano lite vertente coll'Opera Pia.

Art. 7. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente Membri della Commissione. Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il Membro meno anziano, a pari anzianità il più giovane, il nuovo eletto da quello che siede in Ufficio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutini seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Art. 8. Non potranno inoltre essere Membri dell'Amministrazione e perderanno tale qualità coloro che non abbiano il diritto di essere elettori Amministrativi.

I Membri dell'Asilo assumono l'Ufficio alle stabilite scadenze. — Chi surroga Membri scaduti anzi tempo rimarrà in carica solo per quanto vi sarebbe stato il precedente.

### CAPO TERZO

#### *Attribuzioni del Presidente.*

Art. 9. Il Presidente

1.° Spedisce gli Avvisi per la convocazione della Commissione Amministrativa e ne presiede e dirige le adunanze;

2.° Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese,

quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;

3.° Dirige la corrispondenza ufficiale che ei sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;

4.° Provvede all'osservanza della Legge e Regolamenti, all'esecuzione degli ordini superiori, al pagamento delle spese stanziare in bilancio con la emissione dei mandati relativi;

5.° Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare per atto verbale;

6.° Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento 27 novembre 1862;

7.° Rappresenta in giudizio l'Asilo e stipula in nome di questo i contratti privati da esso deliberati;

8.° Sospende in caso d'urgenza gl'Impiegati riferendone all'Amministrazione;

9.° Prende in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto l'Amministrazione istessa.

Art. 10. Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Membro più anziano di elezione, ed in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.

Art. 11. Spetta alla Commissione Amministrativa, con obbligo in solido fra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni affidatili nell'interesse dell'Asilo.

Oltre a ciò essa:

1.° Delibera sui bilanci ed i conti annuali;

2.° Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla Legge prescritti;

3.° Delega uno o più dei suoi Membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai Delegati legale procura in brevetto;

4.° Nomina e revoca gl'impiegati ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, salvo però il disposto dell'articolo 26;

5.° Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di Amministrazione e di servizio interno;

6.° Determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo nelle misure da stabilirsi nello stesso Regolamento;

7.° Propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto Organico;

8.° Forma i Regolamenti di Amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;

9.° Ed infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio dell'Asilo, salvo ottenerne la superiore approvazione, ove occorra.

#### CAPO QUARTO

*Adunanze, convocazioni, tornate, votazioni e deliberamenti.*

Art. 12. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno una volta al mese nei giorni che saranno determinati dall'Amministrazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti la Commissione, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

Art. 13. Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con l'indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 14. Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti la Commissione oltre del Presidente, o chi ne fa le veci.

Art. 15. Se un Membro della Commissione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza avere ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti, senza buone ragioni, di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario,

ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro rapporto del Presidente. — Tali disposizioni non si estendono ai Membri nati.

Art. 16. Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti, quelle concernenti persone devono sempre essere prese in quest'ultima maniera.

Art. 17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 18. Ogni Membro della Commissione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso d'urgenza.

Art. 19. Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato.

Debbono poi essere autenticati dal Segretario, e muniti del Visto del Presidente, nè se ne potrà rilasciar copia o dar lettura a chichessia senza permesso dell'Amministrazione o dell'Autorità Governativa.

#### CAPO QUINTO

*Ammissione dei fanciulli.*

Art. 20. I fanciulli d'ambo i sessi che abbiano superato gli anni due e mezzo e non oltrepassino i cinque, appartenenti a famiglie dimoranti nel Comune di Ceriale, sono accettati nell'Asilo per esservi educati sino al compimento degli anni 7.

Art. 21. L'ammissione del bambino nell'Asilo è subordinata inoltre alle seguenti condizioni:

1.° Che sia stato vaccinato, od abbia sofferto il vaiuolo naturale;

2.° Che abbia una costituzione fisica, sana, e sia esente da imperfezioni contagiose;

3.° Che il padre od i parenti più prossimi del fanciullo non povero garantiscano il pagamento anticipato del minervale mensile.

La prova e l'adempimento di queste condizioni e di

quella dell'età dovrà farsi mediante produzione di appositi documenti e scrittura di obbligazione.

Art. 22. La domanda per l'ammissione di un fanciullo nell'Asilo verrà, contemporaneamente alla consegna dei surriferiti documenti, al Presidente presentata, il quale promuoverà le disposizioni della Commissione in ordine alla susseguente accettazione.

Art. 23. Tutti i fanciulli ammessi nell'Asilo indosseranno una sopravveste uniforme, che dall'Amministrazione sarà data ai poveri gratuitamente, ai non poveri con pagamento, e che dai primi sarà restituita quando lasceranno definitivamente l'Asilo: tutti i suddetti fanciulli riceveranno giornalmente la refezione di una minestra. — Però i paganti all'ora del pranzo potranno essere concessi ai rispettivi parenti.

Art. 24. Formerà oggetto del Regolamento di servizio interno di provvedere alla classificazione dei ragazzi per età e per sesso, al modo del pagamento del minervale, di precisare i giorni di vacanza, le ore di entrata e di uscita dei fanciulli dall'Asilo, della refezione, della ricreazione, della preghiera, della scuola, del lavoro, non che di regolare i rapporti di disciplina degli ammessi, delle ricognizioni di onorificenza ai diligenti, e di punizione verso di quelli che se ne rendessero meritevoli.

## CAPO SESTO

### *Visitatrici.*

Art. 25. A maggiormente promuovere l'incremento dell'Asilo e a coadiuvare la Commissione nel buon andamento di questa Istituzione, il Consiglio Comunale, nella sua sessione autunnale nominerà quattro Visitatrici, le quali sorvegliaranno sui bisogni e sulla pulizia dei bambini, assisteranno ed incoraggeranno gli stessi all'osservanza dei loro doveri, e promuoveranno in essi l'attenzione e l'affezione della scuola.

Art. 26. Le Visitatrici avranno libero accesso nell'Asilo in tutte le ore del giorno, e presteranno la loro

opera per turno mensile, a due a due, secondo l'avviso che ne riceveranno per parte del Presidente.

Art. 27. Le Visitatrici durano in carica due anni, potranno essere confermate per un altro biennio; ma, questo trascorso, non potranno più essere nominate, se non dopo l'intervallo di un anno.

Delle quattro Visitatrici a nominarsi per la prima volta, come all'art. 25, nel primo anno ne verranno estratte due a sorte, di maniera che la loro nomina in seguito sia regolata dall'anzianità.

## CAPO SETTIMO

### *Impiegati e disposizioni relative.*

Art. 28. Il personale dell'Asilo sarà composto di due Maestre e di una inserviente.

Art. 29. La nomina delle Maestre e dell'inserviente spetta al Municipio, sentito il parere della Commissione dell'Asilo.

Art. 30. Le Maestre devono essere patentate ed ammaestrate nel metodo particolare degli Asili, ed informarsi nell'istruzione ai metodi conformi alle leggi e discipline per questi imperanti.

Art. 31. Le Maestre dell'Asilo accoppieranno alla idoneità quella pazienza, dolcezza e benignità necessarie al disimpegno della difficile quanto importante loro missione.

Art. 32. Esse dipendono dalla immediata vigilanza della Commissione dell'Asilo e da essa ricevono o direttamente o per mezzo del suo Presidente gl'inviti e le istruzioni occorrenti.

Art. 33. Le incumbenze che si dovranno disimpegnare dalla inserviente saranno determinate nel Regolamento del regime interno.

Art. 34. Oltre alle Maestre ed inservienti vi saranno attualmente

Un Segretario — un Tesoriere.

Quest'ultimo sarà tenuto prestare una conveniente cauzione di cui al N.º 5 dell'art. 11 del presente Statuto Organico.

Art. 35. Tutto il personale di servizio, mancante ai propri doveri, potrà essere sospeso e dimesso secondo la gravità dei casi.

Art. 36. È vietato concedere ad essi pensione o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio, che sarà rispettivamente determinato nel Regolamento di servizio interno, tenere loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi di denaro del povero.

Art. 37. Le incumbenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono determinate nel Regolamento sumentovato di Amministrazione e di servizio interno.

Art. 38. Non potrà essere accresciuto il numero e lo stipendio degli Impiegati senza approvazione dell' Autorità tutoria.

Precedente lettura, viene il presente approvato e come infra sottoscritto.

## **Il Presidente**

**LUIGI BONFANTE**

## **I Consiglieri**

AVV. P. SASSO.

SASSO SEBASTIANO.

M. MERLO.

MICHELE GIORGI.

B. ASCOLI.

BRUNO GIO. BATTÀ.

STALLA GIO. BATTÀ.

ENRICO FRANCESCO *Segretario.*

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto d'ordine di Sua Maestà

Roma, li 26 giugno 1880.

*Il Ministro* DEPRETIS.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Ceriale 25 luglio 1880.

*Il Segretario*  
MALUGANO PIETRO.